

Corte di Cassazione sez. IV pen. – 26 maggio 2010, n. 20093 – Pres. Brusco – Rel. Blaiotta

Guida in stato di ebbrezza – Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l – Art. 186, comma 2 c.s. - Confisca obbligatoria del veicolo – Sequestro preventivo - Veicolo intestato ad una società – Reato commesso dal legale rappresentante dell'ente – Carattere sanzionatorio della confisca - Personalità della responsabilità penale - Illegittimità della confisca

Il veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, se intestato ad una società, non può essere legittimamente assoggettato, a fini di confisca, alla misura cautelare del sequestro anche se il reato è stato consumato dal legale rappresentante dell'ente proprietario del mezzo.

La confisca, infatti, in quanto sanzione penale accessoria, può colpire solo l'autore del reato e non anche soggetti diversi; in ogni caso, gli enti sono sforniti di capacità penale e rispondono degli illeciti commessi dagli organi rappresentativi degli stessi solo in presenza di determinati presupposti, previsti dalla legge, che non ricorrono nel caso di specie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale del riesame di Vicenza ha respinto l'appello avverso il provvedimento col quale il Gip dello stesso Tribunale ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo di un'auto intestata alla (omissis) s.r.l..

Il sequestro è stato disposto nell'ambito del procedimento a carico di (omissis) in ordine al reato di cui all'art. 186 lett. c) del Codice della Strada.

Lo stesso (omissis) è legale rappresentante della società proprietaria del veicolo.

2. Ricorre per cassazione l'indagato lamentando che l'atto impugnato è affetto da violazione di legge e mancanza della motivazione. Esso estende arbitrariamente la portata della disciplina legale, che esclude la confisca nel caso in cui il guidato in stato di ubriachezza appartenga a persona estranea al reato. In ogni caso, la condotta illegale dell'indagato spezza il rapporto di rappresentanza organica.

3. Il ricorso è fondato.

L'ordinanza impugnata afferma che il principio della rappresentanza opera anche in tema di confisca penale. La società è sfornita di capacità penale ma, allorché l'attività illecita sia posta in essere dagli organi rappresentativi della stessa, a costoro farà carico la responsabilità penale, mentre ogni altra conseguenza patrimoniale ricadrà sull'ente.

Tale apprezzamento è erraneo.

Il novellato art. 186 del Codice della Strada prevede, per l'illecito in esame, la confisca obbligatoria del veicolo, tranne che esso appartenga a persona estranea al reato; ed in vista di tale obbligatoria confisca è stato adottato l'atto di sequestro preventivo.

Esso, tuttavia, non tiene in conto la reale natura della confisca di cui si discute.

Essa, infatti, ha un evidente contenuto afflittivo che trascende le tipiche finalità della misura di sicurezza in questione; tanto che le Sezioni unite di RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - 2010

questa Corte, condivisibilmente, hanno recentemente ritenuto che la stessa confisca costituisca sanzione penale accessoria (S.U. 25 febbraio 2010, Caligo).

La natura afflittiva dell'atto, tipica delle sanzioni penali, impone di applicare nella materia i principi dell'ordinamento penale ed in particolare quello di legalità e quello di personalità della responsabilità penale.

Ne discende che la sanzione può evidentemente colpire solo l'autore del reato e non soggetti diversi; e che la responsabilità dell'ente per le condotte illecite dei soggetti che in esso operano può essere configurata solo in presenza di tutti i presupposti sostanziali e processuali previsti dalla legge, che nella specie difettano radicalmente.

In conseguenza va disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo in data 11 agosto 2009.

P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro preventivo 11 agosto 2009 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza.